

COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE

NR. **56** DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA

- SEDUTA PUBBLICA DI
PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI.

L'anno DUEMILASEI addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore
17,00 nella SEDE MUNICIPALE.

Prevvia notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si e'
riunito il Consiglio Comunale.

RISULTANO:

N.ORD.	COGNOME E NOME	P	A
01	SERO FILIPPO GIOVANNI	P	
02	TRENTO LEONARDO	P	
03	COSENZA RITA		A
04	PERRI CATALDO	P	
05	BARATTA LUIGI	P	
06	STRAFACI DOMENICO	P	
07	CELESTE LEONARDO	P	
08	MINO' CATALDO	P	
09	FORTINO ANDREA	P	
10	TRENTO ANTONIO		A
11	DONNICI GIUSEPPE	P	
12	ASCIONE FILIPPO	P	
13	COSENTINO ALFONSO	P	
14	GRECO GIANCARLO		A
15	CRITELLI TOMMASO	P	
16	DE NARDO ANTONIO	P	
17	SERO MARIO	P	

TOTALE PRESENTI : 14

TOTALE ASSENTI : 03

ASSISTE il Segretario Comunale : Dott.ssa ANNA ROCCA ;

Il Sig. LEONARDO TRENTO nella qualità di PRESIDENTE constatata la
legalità dell' adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
seguente pratica segnata all' ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

Illustra brevemente l'argomento ed invita i Consiglieri ad intervenire in merito.

-DE NARDO: E' contrario perché non sa se si saprà gestire tutto questo servizio. I cittadini pagano già tante tasse e questa è una imposizione, una tassa.

-COSENTINO: Non concorda con l'interpretazione di De Nardo perché l'adesione è spontanea e con questo regolamento si dà agli operatori l'opportunità di veicolare un messaggio.

-PERRI: Per lui è un'opportunità immensa che ci mette in condizione di fare di più anche perché le sponsorizzazioni sono detraibili e quindi è una possibilità che possa dare il miglior beneficio per il pubblico ed il privato.

-SINDACO: Chiede al Consigliere De Nardo di rivedere il suo intervento anche alla luce dell'intervento del Consigliere Cosentino. Ne approfitta per manifestare il suo plauso al Presidente del Consiglio che fortemente ha voluto questo regolamento.

-PRESIDENTE: Ritiene che i regolamenti vanno approvati anche se poi possono essere emendabili sulla base delle esperienze concrete.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale è, per propri fini istituzionali, promotrice di una serie di attività finalizzate alla realizzazione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi e altro;
CHE negli ultimi anni l'azione della Pubblica Amministrazione ha notevolmente risentito degli effetti della congiuntura economica;

CHE in particolare, in ambito locale, gli enti Locali se per un verso sono chiamati sempre più ad assolvere a compiti primari nella amministrazione del Paese e a soddisfare le attese crescenti del cittadino-utente, dall'altra registrano una continua e progressiva riduzione dei trasferimenti statali destinati a finanziare le attività istituzionali delle Autonomie stesse;

CHE pertanto, l'Amministrazione Comunale intende intraprendere una serie di iniziative finalizzate ad incentivare una maggiore collaborazione con il mondo imprenditoriale;

CHE in questo contesto il vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L. Enti Locali) consente ai predetti Enti, di reperire risorse attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione;

CHE l'art. 43 della legge 27.12.1997, n. 449 costituisce il principale riferimento normativo per la stipulazione di contratti di sponsorizzazione da parte di amministrazioni pubbliche in cui le stesse siano soggetti che fruiscono di finanziamenti da sponsor – e prescrive che i particolari rapporti scaturenti tra lo sponsee e lo sponsor “siano finalizzati a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati”;

CHE l'art. 30 della legge n. 488/1999, modificando l'art. 28 della legge n. 23 dicembre 1998 n. 448, tra le specifiche misure da adottare per la realizzazione del patto di stabilità, ha stabilito che gli Enti Locali possono sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;

CHE l'art. 119 del T.U.E.L. in applicazione dell'art. 43 della legge 449/97, riafferma la legittimazione delle pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, subordinandola al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) perseguimento di interessi pubblici;
- b) esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;
- c) conseguimento di un risparmio di spesa;

CHE il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico (art. 1322 codice civile), di natura patrimoniale (art. 1174 codice civile), in forza del quale lo sponsorizzato ("sponsee") si obbliga a consentire ad altri (leggasi "sponsor") l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto, dietro corrispettivo (che può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o servizi o in entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor);

CHE pertanto la fase di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione Comunale prevede – di norma – che la stessa sia preceduta da adeguate forme di pubblicità al fine di stimolare l'interesse dei privati a concorrere o ad assumere la sponsorizzazione di cui trattasi nonché di garantire un confronto concorrenziale fra le proposte pervenute entro il termine fissato dall'Amministrazione e deve tener conto delle qualità dello sponsor in termini di fiducia e di immagine, degli effetti di ritorno sulla pubblicizzazione dell'avvenimento, del relativo valore economico e della convenienza dell'Amministrazione ad acquisirlo nella propria disponibilità nonché della responsabilità sociale ed ambientale dello sponsor;

CHE data la atipicità del contratto in questione, occorre comunque ricorrere a procedure che garantiscano il sostanziale rispetto dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

CHE pertanto l'Amministrazione Comunale – in applicazione della vigente normativa – intende sviluppare idonee iniziative per il reperimento di sponsor e la definizione di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati in occasione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi e altro, d'iniziativa diretta della Amministrazione Comunale ovvero realizzati da soggetti terzi;

CHE alla luce di quanto sopra, si rende necessario approvare un regolamento ove, nei limiti del proprio potere di autonomia e nel rispetto della vigente normativa, l'Amministrazione Comunale definisca modalità e termini per il reperimento di sponsorizzazioni in occasione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi e altro in ambito cittadino;

VISTI i pareri ex art. 49 del T.U. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che si allegano al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000,

CON VOTI:

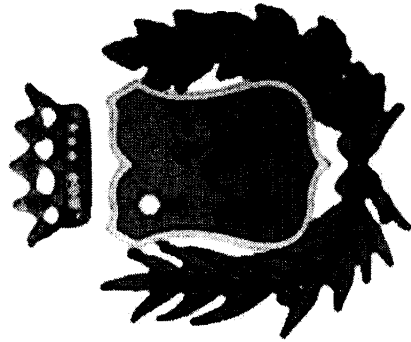
- | | |
|---------------|------------------------------------|
| a) Votanti | n° 14 |
| b) Favorevoli | n° 11 (maggioranza più Cosentino); |
| c) Contrari | n° 1 (De Nardo); |
| d) Astenuti | n° 2 (Sero Mario, Critelli). |

DELIBERA

APPROVARE il regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni che si compone di n. 15 articoli e che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DARE ATTO che la Giunta Comunale, con proprio atto – ferma restando la piena osservanza delle regole quadro fissate nel presente regolamento – potrà intervenire, con disposizioni specifiche, in relazione alle esigenze particolari di singoli settori dell'Amministrazione.

TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici comunali per quanto di competenza.



COMUNE DI CARIATI
(Prov. COSENZA)

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE
DELLE SPONSORIZZAZIONI**

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto e Finalità.....	3
Art. 2 – Sponsorizzazione: definizioni	3
Art. 3 – Accordi di collaborazione: definizione.....	3
Art.4 – Il Comune come sponsee.....	4
Art.5 - Procedura di sponsorizzazione/collaborazione e scelta del contraente.....	4
Art. 6 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione.....	5
Art.7 - Contratto di sponsorizzazione e di collaborazione	5
Art.8 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni e dalle collaborazioni	6
Art. 9 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni	6
Art. 10 - Trattamento dei dati personali.....	7
Art. 11 - Aspetti fiscali	7
Art. 12 - Verifiche e controlli	7
Art. 13 - Riserva organizzativa	7
Art. 14 - Spese contrattuali	7
Art. 15 – Entrata in vigore	7
Allegato 1 – modello esemplificativo di contratto di sponsorizzazione	8
Allegato 2 – modello esemplificativo di avviso per la ricerca di sponsor.....	11



Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001.
2. Il presente regolamento si prefigge lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.
3. Le iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione devono tendere al soddisfacimento di un interesse pubblico, a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi in conformità ai fini istituzionali del Comune di Cariati.
4. I contratti di sponsorizzazione e di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici, privati e associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile, per realizzare o acquisire interventi, servizi, prestazioni, beni o attività, o l'equivalente corrispettivo, inseriti nei programmi di spesa ordinari, ovvero da inserire con apposita variazione, con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente;
5. Il risultato della sponsorizzazione o della collaborazione si concretizza nella realizzazione di un'economia di bilancio totale o parziale in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Art. 2 – Sponsorizzazione: definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**contratto di sponsorizzazione**": un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune di Cariati (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo o a fornire una determinata prestazione o bene, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
 - b) per "**sponsorizzazione**": ogni contributo in beni, o servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere il loro nome marchio, prodotti, attività, ecc. per conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine;
 - c) per "**sponsor**": ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, il soggetto (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Cariati;
 - d) per "**spazio pubblicitario**": lo spazio fisico, il supporto di veicolazione delle informazioni o qualsiasi altra particolare modalità, di volta in volta messe a disposizione dal Comune di Cariati per la pubblicità dello sponsor.

Art. 3 – Accordi di collaborazione: definizione.

1. Gli accordi di collaborazione si hanno qualora lo sponsor, o c.d. "collaborante", investa rilevanti somme di denaro a vantaggio del Comune di Cariati e ne ricavi, oltre al ritorno pubblicitario di cui al precedente articolo, anche una redditività specifica direttamente dal bene o servizio oggetto della collaborazione, mediante gestione diretta per un periodo di

tempo prestabilito, necessario a determinare un adeguato ritorno economico finanziario delle somme erogate.

Art.4 – Il Comune come sponsee.

1. Con l'approvazione del presente regolamento il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta Municipale ad avvalersi di sponsorizzazioni/collaborazioni per il conseguimento di finalità di interesse pubblico.
2. La Giunta Municipale nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le attività della Comune di Cariati il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni/collaborazioni, in via generale con l'approvazione del PEG e successive variazioni, e per iniziative specifiche con apposite deliberazioni.
3. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai commi precedenti sono demandate alla esclusiva competenza del Responsabile di Area interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso appositi atti di determina.

Art.5 – Procedura di sponsorizzazione/collaborazione e scelta del contraente

1. La scelta del contraente è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso ovvero mediante trattativa privata qualora la natura, l'oggetto della sponsorizzazione/collaborazione e/o le modalità di realizzazione della stessa siano tali da escludere il ricorso a procedure ad evidenza pubblica.
2. All'avviso di sponsorizzazione/collaborazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso, approvato dal Responsabile di Area competente unitamente allo schema di contratto, deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato (o progetto di sponsorizzazione);
 - b) I vantaggi per lo sponsor (platea potenziale, bacino di diffusione del messaggio pubblicitario, ecc.);
 - c) l'esatta determinazione dello spazio utilizzabile o della particolare modalità offerta dal Comune;
 - d) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta e le eventuali garanzie richieste;
 - e) procedure di valutazione delle proposte;
 - f) passaggi per la formalizzazione del rapporto tra sponsor e sponsee;
 - g) eventuali criteri particolari di selezione fissati motivatamente dal Responsabile in relazione ai singoli progetti.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve almeno indicare:
 - a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - b) il corrispettivo della sponsorizzazione;
 - c) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.
5. L'offerta deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione attestante:
 - a) per le persone fisiche:
 - il possesso dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni di cui di cui agli artt. 120 e seguenti



della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

- l'esistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'esistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

b) per le persone giuridiche:

- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

7. Le offerte sono valutate dal Responsabile competente, che approva apposita graduatoria nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.

8. L'aggiudicazione del contratto è effettuata dal Responsabile di Area competente con propria determinazione. Il contratto è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile di Area che organizza l'iniziativa o l'evento; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.

9. Nel caso di più iniziative per le quali si ritenga di ricorrere alla sponsorizzazione, potrà essere previsto che non possa essere affidato al medesimo sponsor più di uno o due contratti.

10. Qualora un soggetto offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni, ecc., il Comune garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l'offerta pervenuta con possibili ulteriori offerte migliorative.

Art. 6 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati ai Responsabili di Area. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta può formulare indirizzi specifici al Responsabile interessato per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione/collaborazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Ente nei capitoli di spesa ordinaria.

3. Sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa.

4. La sponsorizzazione/collaborazione può realizzarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attraverso le seguenti iniziative:

- a) Sponsorizzazione di eventi sportivi, culturali, sociali e di promozione turistica;
- b) Utilizzo di spazi all'interno delle sedi comunali;
- c) Utilizzo di spazi su documentazione del Comune di Cariati (materiale divulgativo, pubblicazioni varie, ecc.);
- d) Sponsorizzazione di attività e servizi istituzionali dell'Ente;
- e) Ogni altra attività di interesse pubblico.

Art. 7 - Contratto di sponsorizzazione e di collaborazione

1. La gestione della sponsorizzazione/collaborazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) L'oggetto del contratto;

b) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;

c) il valore e la durata del contratto;

d) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;

e) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;

f) ogni altro elemento utile a discrezione del Responsabile di Area competente.

2. Il contratto si intende risolto qualora cause eccezionali non consentano al Comune di Cariati la realizzazione dell'iniziativa; in tal caso le parti convengono di definire consensualmente i reciproci rapporti.

3. Al termine del contratto, lo sponsor è tenuto alla rimozione del messaggio pubblicitario con oneri a proprio carico.

4. Il corrispettivo della sponsorizzazione deve essere, di regola, fornito prima della firma del contratto. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza dall'affidamento.

Art. 8 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni e dalle collaborazioni

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione/collaborazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.

2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono destinati al finanziamento di altre iniziative istituzionali o costituire economia di bilancio, in base agli indirizzi di volta in volta definiti dalla Giunta.

Art. 9 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. Il Comune di Cariati, a suo insindacabile giudizio, rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;

c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
- d) Pubblicità ingannevole.

3. Il Responsabile di Area è tenuto, prima della stipula del contratto, ad esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari al fine di evitare il verificarsi dei casi di cui ai precedenti commi. Ove detti casi si verificassero comunque, il contratto eventualmente stipulato è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni, anche di immagine, per il Comune.

4. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto controversie e conflitti di natura giuridica con il Comune di Cariati.



Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dagli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cariatì in persona del Sindaco pro tempore che nomina uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 11 - Aspetti fiscali

1. La prestazione di promozione dell'immagine dello sponsor genera l'emissione di fattura.
2. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
3. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 2.

Art. 12 - Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni e le collaborazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Responsabile competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto.

Art. 13 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni e delle collaborazioni è effettuata direttamente dal Comune di Cariatì secondo la disciplina del presente regolamento.
2. È tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Art. 14 - Spese contrattuali

1. Le spese per la stipulazione del contratto di sponsorizzazione/collaborazione sono a carico dello sponsor.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della deliberazione consiliare di approvazione.

Allegato 1 – modello esemplificativo di contratto di sponsorizzazione.

Comune di Cariatì

N. _____ di rep.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L'anno il giorno di nella sede del Comune di Cariatì,

TRA

1. Il Comune di Cariatì, rappresentata da nato a il in qualità di Dirigente/Responsabile del servizio del Comune, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, P. IVA n.;
2. nato a il in qualità di della Società con sede in Via P. IVA

PREMESSO:

- che nel contesto del PEG anno è stato individuato quale obiettivo dell'Area la realizzazione di iniziative, progetti, manifestazioni con risorse reperite mediante contratti di sponsorizzazione;
- che, con determina n. del del Responsabile dell'Area è stata attivata apposita procedura per l'individuazione di sponsor in relazione alle iniziative (o alla manifestazione)
- che, quindi, con atto n. del del Responsabile dell'Area è stato selezionato, quale sponsor, la Società (o l'Associazione) con sede in Via

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

"OGGETTO E FINALITÀ"

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte della Società dell'iniziativa denominata (o del progetto di o dell'attività inerente) posta in essere dall'Area del Comune di Cariatì nell'ambito della realizzazione del PEG

Il presente contratto di sponsorizzazione è finalizzato:

- all'attivazione di soluzioni sinergiche, volte ad incrementare il contributo dei soggetti imprenditoriali ed associativi allo sviluppo del territorio (oppure della diffusione dello sport ecc.);
 - alla realizzazione di economie di spesa attraverso risorse messe a disposizione da soggetti privati.
- Mediante il presente contratto la Società intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi.

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR

Il Comune di Cariati, con sede in Piazza F. Friozi 1, 87062 Cariati,

visto il proprio vigente regolamento per le sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di C.C. n. ____ del ____ e della deliberazione/determina n. ____ del ____

RICERCA

uno sponsor per pubblicizzare attività come descritto di seguito:

(specificare in dettaglio ogni singola voce)

- a) Scopo della sponsorizzazione, (che ex art. 43 co. 1 della L. 449/97 può riguardare:
 - lo sviluppo dell'innovazione nell'organizzazione amministrativa;
 - la realizzazione di maggiori economie;
 - il miglioramento della qualità dei servizi prestati all'utenza.)
- b) Vantaggi per lo sponsor. (Fra i vantaggi, la deducibilità dei costi connessi alla sponsorizzazione, considerati alla stregua delle spese di pubblicità, come confermato dal disposto della risoluzione ministeriale n. 9/204 del 17/6/92.)
- c) Tipo di contratto (contratto di sponsorizzazione, accordo di collaborazione, convenzione)
- d) Diritti e Obblighi per il Comune
- e) Diritti e Obblighi per lo Sponsor
- f) Criteri di valutazione delle proposte
- g) Modalità di presentazione delle proposte
- h) Procedure di verifica e controllo sull'andamento dei contratti stipulati
- i) Informazioni e chiarimenti con specifica indicazione del responsabile del progetto di sponsorizzazione.

Cariati, _____

Il Responsabile di Area



ART. 2

"DURATA"

Il presente contratto ha durata di (dal al). Qualora, sulla base di sviluppi dell'attività (o del progetto o dell'iniziativa) oggetto della sponsorizzazione e di adeguate valutazioni tecnico-economiche delle parti, sia ritenuta possibile la prosecuzione della sponsorizzazione per un periodo ulteriore rispetto a quello sopra denominato, il Comune di Cariati può procedere, con proprio specifico provvedimento, alla definizione di una proroga per un periodo massimo di mesi (il periodo deve essere inferiore alla durata del presente contratto)

ART. 3

"OBBLIGHI DELLO SPONSOR"

La Società in qualità di sponsor, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi corrisponde/fornisce al Comune di Cariati, in ordine all'attività/all'iniziativa/al progetto di
La Società mette a disposizione del Comune di Cariati, adeguati strumenti (riproduzioni fotografiche, files) per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto.

ART. 4

"OBBLIGHI DELLO SPONSEE"

Il Comune di Cariati, in qualità di sponsee, si impegna:
- ad inserire il marchio della Società nel materiale pubblicitario/illustrativo dell'iniziativa, in particolare: (specificare gli spazi)
- a citare nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa/al progetto/all'attività di la Società come sponsor ufficiale;
- altro (da specificare dettagliatamente di volta in volta)

ART. 5

"IMPORTO DEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO"

La Società si impegna a effettuare una prestazione, fornire beni, versare una somma corrispondente alle elencate spese, ecc.) al Comune di Cariati, quale corrispettivo per tutto quanto previsto nel presente contratto la somma di (o per un valore di) € (di cui € per IVA) in un'unica soluzione conseguente la stipula del contratto e, comunque, prima dell'attuazione del progetto/dell'iniziativa/della manifestazione.

Il corrispettivo non potrà in alcun caso subire variazioni di importo, anche a fronte di un ritorno pubblicitario/comunicativo per la Società, inferiore a quello previsto.

ART. 6

"CLAUSOLA DI ESCLUSIVA" (EVENTUALE)

La Società è sponsor esclusivo dell'iniziativa in oggetto. Il Comune di Cariati si impegna a non inserire marchi o (altro da specificare) di altre Società o Associazioni nel materiale illustrativo dell'iniziativa.

ART. 7

"RECESSO E RISOLUZIONE"

Le parti hanno facoltà di recedere, per motivate ragioni, dal presente contratto, con preavviso da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione/dell'iniziativa/dell'attività.
Il presente contratto si intende risolto:

- qualora lo sponsor o lo sponsee risultino inadempienti in relazione anche ad uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto;

- qualora cause eccezionali non consentano al Comune di Cariati la realizzazione dell'iniziativa dell'attività/della manifestazione; in tal caso competerà alla ditta solo ed esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente documentate, ordinate e/o sostenute in data anteriore alla relativa comunicazione dell'Ente;

- qualora, dopo l'aggiudicazione, si verifichi una situazione di conflitto di interessi tra l'attività amministrativa del Comune di Cariati e l'attività imprenditoriale dello sponsor; in tale ipotesi il rapporto si intende risolto, fatti salvi:

- l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico;
- i diritti maturati al momento della risoluzione.

ART. 8

"VERIFICHE E CONTROLLI"

Le difformità in ordine alla correttezza degli adempimenti convenuti, ai contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi, ecc., emerse in sede di verifica periodica da parte del Responsabile competente, sono immediatamente notificate allo sponsor, con lettera raccomandata A.R.; tale lettera deve contenere diffida ad adempiere conformemente a quanto stabilito con il presente contratto entro un determinato termine, oltre il quale il Comune può sciogliere l'accordo senza che allo sponsor sia dovuto alcun indennizzo.

ART. 9

"CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO"

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa rinvio alla normativa vigente in materia; in particolare:

- al regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. del
- al progetto approvato con atto
- per gli elementi di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile;
- per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al R.D. 929/42 ed al D. Lgs. 480/92 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10

"CONTROVERSIE"

Per ogni controversia inerente il presente contratto, è competente il Foro di Rossano.

ART. 11

"SPESE CONTRATTUALI"

Ogni spesa inerente la stipulazione e la registrazione del presente contratto è a carico dello sponsor.

COMUNE DI CARIATI

(Prov. di COSENZA)

AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

U.R.P. – Cultura - Assistenza – Pubblica Istruzione – Turismo – Sport –

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

OGGETTO: Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni .

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE.

CARIATI, li _____

IL RESPONSABILE AREA
Cataldo RUSSO



PARERE CONTABILE:



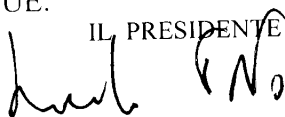
NON NECESSARIO IN QUANTO L'ASSUNZIONE DELLA PRESENTE
DELIBERAZIONE NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA O DIMINUZIONE DI
ENTRATA ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. VO N. 267 DEL 18.08.2000.

IL RESPONSABILE AREA
Cataldo RUSSO

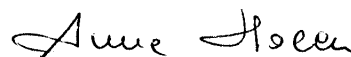


CODE CC
DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME
SEGUE.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



00000000000000

Il sottoscritto Segretario Comunale, VISTI gli atti d' Ufficio,
CERTIFICA

CHE il presente provvedimento, a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,

☐ - Essendo soggetto al necessario controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell' art. 126-
comma 1 - D.Lgs. vo citato;

☐ - Essendo soggetto a controllo di legittimità, ai sensi dell' art. 127- comma 3 -
D.Lgs. vo suindicato, su iniziativa della Giunta Municipale;

☐ - Essendo soggetto a comunicazione alla Prefettura di Cosenza in quanto relativo a materie
di che all' art. 135, comma 2, del D.Lgs. vo n. 267/2000;

☐ - Essendo stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134- 4^ comma- del
D.Lgs. vo citato;

☒ - Non essendo soggetto a controllo preventivo di legittimità (art. 126-1^ comma-T.U.);

E' STATO

☒ - Pubblicato all' Albo Pretorio comunale il 05 DIC. 2006 per i prescritti 15
giorni (art. 124 D.Lgs. vo n. 267/2000);

☐ - Rimesso al CO.RE.CO.-Sezione di Cosenza- in triplice copia ed incluso nell' elenco
n. _____ di prot. inviato in duplice esemplare;

☐ - Rimesso alla Prefettura di Cosenza a mezzo nota prot. n _____
del _____.

☐ - Partecipata ai capigruppo consiliari a mezzo nota prot. n _____
del _____ (art. 125 D.Lgs. n. 267/2000).

CARIATI, li

05 DIC. 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE

